

## PROCEDURA DI NOTIFICA A NORMA DEGLI ARTICOLI

### 140 CPC E 157 CPC

Nota Ministero Giustizia - Direzione Generale Affari civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/994/03-1/RG del 28 novembre 2001 diretta all'Avv. Majone Alberto.

L'avv. Majone ha segnalato con quesito datato 16 agosto 2001 l'esigenza di semplificare la procedura di notificazione riguardante gli artt. 140 cpc e 157 cpc. - Gli articoli in questione regolamentano i casi di deposito presso la casa comunale qualora non sia possibile la consegna della copia dell'atto direttamente all'interessato o nel caso di rifiuto da parte di quest'ultimo.

L'art. 140 cpc e l'art 157 cpp enucleano una serie di formalità che, in tal caso, l'ufficiale giudiziario deve osservare: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'atto, invio della raccomandata con la descrizione sommaria della natura dell'atto - in osservanza della sequela di formalità indicate dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione al cpc - nonché delle operazioni di notificazione eseguite.

Nella successione descrittiva delle operazioni da eseguire il legislatore ha in via prioritaria indicato il deposito dell'atto presso la casa comunale e successivamente, nell'ordine, l'avviso da apporre alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'obbligo dell'invio della raccomandata.

Interpretando lo spirito del legislatore si ritiene che il deposito presso la casa comunale, essendo la formalità più importante da osservare, abbia prevalso nella fase descrittiva gli altri obblighi da osservare, a pena di validità della notifica stessa.

Pertanto, la successioni deposito-affissione alla porta dell'abitazione NON E' VINCOLANTE e nulla vieta che l'ufficiale giudiziario affigga in prima istanza, al momento dell'accesso, l'avviso alla porta, con il quale si annuncia il deposito nella casa comunale.

A conferma di quanto detto si afferma che l'ufficiale giudiziario non potrà percepire più di due trasferte: la prima per l'accesso presso il luogo laddove presumibilmente trovasi il destinatario della notifica, la seconda trasferita per il deposito presso la casa comunale. Infatti, la prima trasferta è omnicomprensiva di ogni operazione per la notifica, anche se l'avviso alla porta viene eseguito successivamente al deposito. Per le ragioni espresse non si ritiene di dover proporre alcun disegno di modifica agli articoli in esame.

per Il Direttore dell'Ufficio Renato Pacileo

Nota Ministero Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI - Prot. n. 5/215/03-1/RG del 25 febbraio 2002

Quest'ufficio, in riferimento al parere espresso il 28 novembre 2001, prot. 5/994/03-1/RG, circa le modalità operative di applicazione degli artt. 140 cpc e 157 cpp, conferma gli orientamenti interpretativi già espressi e in merito all'esigenza di diramare una circolare o disposizioni in materia afferma che le note ministeriali vengono pubblicate sulle riviste "Il Mondo Giudiziario" e "La rivista del cancelliere", per assicurare la più ampia diffusione in tutti gli uffici giudiziari.

Inoltre, le copie di tutte le risoluzioni ministeriali vengono inviate per conoscenza all'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, affinché gli ispettori ministeriali in fase ispettiva, da compiersi ogni tre-quattro anni, possano verificare l'applicazione delle note ministeriali, promuovere la diffusione o onvitare i responsabili all'applicazione delle stesse qualora siano disattese.

per Il Direttore dell'ufficio Renato Pacileo